

REGOLAMENTO (UE) 2017/644 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2017

che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 589/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quando segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ⁽²⁾ definisce i tenori massimi per i policlorobifenili (PCB) non diossina-simili, le diossine e i furani e per la somma di diossine, furani e PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari.
- (2) La raccomandazione 2013/711/UE della Commissione ⁽³⁾ definisce i livelli di azione al fine di stimolare un approccio proattivo volto a ridurre la presenza di policlorodibenzo-para-diossine e di policlorodibenzofurani (PCDD/F) nonché di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari. Tali livelli d'azione costituiscono uno strumento utilizzato dalle autorità competenti e dagli operatori per mettere in luce quei casi nei quali è opportuno individuare una fonte di contaminazione e adottare le misure necessarie per ridurla o eliminarla.
- (3) Il regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce disposizioni specifiche relative ai metodi di campionamento e di analisi da applicare per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili.
- (4) Le disposizioni del presente regolamento riguardano unicamente i metodi di campionamento e di analisi di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in applicazione del regolamento (CE) n. 1881/2006 e della raccomandazione 2013/711/UE. Esse non modificano la strategia di campionamento, i livelli e la frequenza del campionamento definiti negli allegati III e IV della direttiva 96/23/CE del Consiglio ⁽⁵⁾ né i criteri da seguire per un campionamento mirato di cui alla decisione 98/179/CE della Commissione ⁽⁶⁾.
- (5) È opportuno garantire che gli operatori del settore alimentare che effettuano i controlli nel quadro dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ applichino procedure di campionamento equivalenti alle procedure previste dal presente regolamento affinché i campioni prelevati per tali controlli siano rappresentativi. Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le diossine e i PCB ha inoltre fornito elementi di prova del fatto che in alcuni casi i risultati analitici non sono attendibili se i laboratori che eseguono l'analisi dei campioni prelevati dagli operatori del settore alimentare nel quadro dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004 non applicano i criteri di prestazione previsti dal presente regolamento. È pertanto opportuno rendere obbligatoria l'applicazione dei criteri di prestazione anche per l'analisi di tali campioni.

⁽¹⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GUL 364 del 20.12.2006, pag. 5).

⁽³⁾ Raccomandazione 2013/711/UE della Commissione, del 3 dicembre 2013, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti (GUL 323 del 4.12.2013, pag. 37).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 252/2012 (GUL 164 del 3.6.2014, pag. 18).

⁽⁵⁾ Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GUL 125 del 23.5.1996, pag. 10).

⁽⁶⁾ Decisione 98/179/CE della Commissione, del 23 febbraio 1998, recante modalità d'applicazione per il prelievo ufficiale di campioni al fine della sorveglianza su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale (GUL 65 del 5.3.1998, pag. 31).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GUL 139 del 30.4.2004, pag. 1).

